

*REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE
LA RIPARTIZIONE E L'UTILIZZO
DEL FONDO COMUNE*



REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO E L'EROGAZIONE DEI SOVRACANONI

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione e l'impiego dei sovracanonici introitati dal Consorzio Bacino Imbrifero della Dora Baltea, a norma della legge 27 dicembre 1953 n° 959, dell'art 1 comma 137 della L. 24/12/2012 N. 228 e comma 137 bis (così come introdotto dall'art. 62 della L.28/12/2015 N. 221), e di ogni altra entrata di competenza del Consorzio.

Art. 2 Fondo comune

1. A norma dell'art. 4 dello Statuto le entrate derivanti dai sovracanonici idroelettrici, dovute ai sensi della L. 959/1953 e s.m.i. e qualsiasi altro tipo di risorsa di competenza del Consorzio, sono attribuite ad un fondo comune.

Art. 3 Utilizzo del fondo comune

1. L'impiego del fondo comune deve essere conforme al disposto dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n° 959 ed è ispirato a principi di sussidiarietà e solidarietà
 2. Il fondo comune è destinato esclusivamente a finanziare attività e iniziative dirette a favorire il progresso sociale ed economico delle popolazioni presenti e stabilmente dimoranti nei Comuni facenti parte del Consorzio, nonché al finanziamento di opere di sistemazione montana di competenza dei Comuni.
- 2.1. Sono altresì ammessi interventi non realizzati direttamente dal comune ma attuati da altro soggetto giuridico partecipato dall'Ente stesso, ivi compresi gli interventi attuati mediante convenzione o accordi tra amministrazioni ai sensi dell'art 15 legge 241 /1990

Art. 4 Percentuali di riparto tra le Sezioni del fondo comune

1. Il fondo comune, dedotta una quota (che normalmente non potrà superare, il 5% del totale, e solo in casi eccezionali, non previsti e non prevedibili, tale percentuale può arrivare al 10%) necessaria al funzionamento generale del Consorzio, e al finanziamento di contributi, viene ripartito in percentuali tra le tre Sezioni nella misura del:
 - a. 38% (trentotto) alla Sezione 1;

- b. 14% (quattordici) alla Sezione 2;
- c. 48% (quarantotto) alla Sezione 3.

- 2. Il riparto all'interno di ogni Sezione è deliberato ai sensi dell'art.18 dello Statuto dalle Assemblee delle singole sezioni.

Art. 5

Quota del fondo comune da destinare al finanziamento dei servizi delle spese correnti

- 1. I Comuni possono chiedere di destinare, una parte non superiore al 45%, della quota di propria competenza, al finanziamento di attività, iniziative o servizi iscritte al titolo 1 del bilancio, finalizzati al progresso economico e sociale delle proprie popolazioni. Potrà quindi essere utilizzata per spese per Servizi Sociali, spese per lo sviluppo dei sistemi informatici, per Servizi Scolastici e per le rate di mutuo accesi per la realizzazione di opere pubbliche.
- 2. La richiesta va presentata al Consorzio entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione del riparto da parte della Assemblea Generale.

Art. 6

Richiesta di liquidazione della quota parte del fondo comune

- 1. La liquidazione della quota di propria competenza avviene su richiesta del singolo Comune.
- 2. I Comuni consorziati potranno richiedere la liquidazione delle proprie spettanze con la presentazione della Determinazione di approvazione del certificato di pagamento/stati di avanzamento lavori o di approvazione del Certificato di regolare esecuzione/collaudato. La liquidazione da parte del Consorzio è effettuata entro giorni 30 (trenta).

Art.7

Erogazione della quota parte per i Servizi

- 1. Il Consorzio liquida la quota parte richiesta per il finanziamento di quota di attività, iniziative o servizi finalizzati al progresso economico e sociale delle popolazioni, entro 30 giorni dalla richiesta da parte del singolo Comune, compatibilmente con le disponibilità di cassa.
- 2. Il Comune entro il 3 dicembre dell'anno di riferimento, invierà al Consorzio, una relazione dettagliata, sulle modalità di utilizzo di tale quota, tenuto conto che qualora le spese sostenute sono risultate inferiori alla quota richiesta ed erogata, sarà consentito utilizzare la rimanenza, per finanziare spese di investimento.

3. La mancata presentazione della relazione finale entro il 31 dicembre, comporterà la non ammissione a tale quota di riparto, per l'anno successivo.

Art. 8

Concessione di contributi

1. Il Consorzio nel pieno rispetto dei principi ispiratori dei sovracani di cui all'art. 1 della 1959/1953, e dei principi di sussidiarietà e solidarietà tra i Comuni, può concedere, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, contributi o sussidi ad Enti pubblici o a soggetti singoli, Associazioni, Comitati, ed Enti privati per il perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio stesso che abbiano valenza sovracomunale.
2. I contributi/sussidi possono essere erogati a fondo perduto oppure a rimborso.
3. I contributi sono concessi sulla base di un apposito Regolamento.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.